



REGIONE DEL VENETO

GIUNTA REGIONALE



CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DI LAVORO

RIFERITO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
(2024-2027) PER I LAVORATORI ADDETTI AD ATTIVITA' DI
SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO AGRARIA
PER LA REGIONE DEL VENETO



IN COLLABORAZIONE CON
UNCHEM REGIONALE DEL VENETO

Sottoscritto in data 20 novembre 2024



8e46c923



Verbale di Accordo

Addendum di modifica degli articoli 9 e 14 del CIRL Veneto del 20 novembre 2024

Il giorno 20 novembre 2024 la Delegazione Trattante di Parte Pubblica e la Delegazione Trattante di Parte sindacale hanno sottoscritto in via definitiva l'Accordo sul Contratto Integrativo Regionale di Lavoro – quadriennio 2024-2027 – per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.

Il giorno 29 luglio 2026 viene sottoscritto un accordo concernente un addendum di modifica dell'articolo 9 e dell'articolo 14 dello stesso Contratto Integrativo di Lavoro

tra

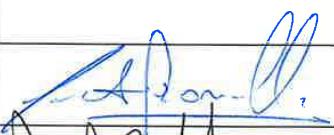
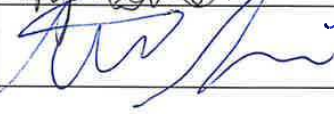
- ✓ REGIONE DEL VENETO nella persona dell'Assessore al Bilancio Filippo Giacinti con la collaborazione di UNCEM Regionale del Veneto rappresentata dal Presidente Dott. Ennio Vigne,

e

- ✓ la FLAI-CGIL rappresentata dal Segretario Regionale Sig. Sebastiano Grosselle,
- ✓ la FAI-CISL rappresentata dal Segretario Regionale Sig. Diego De Bortoli,
- ✓ la UILA-UIL rappresentata dal Segretario Regionale Sig. Nicola Storti,

Al termine dell'incontro le parti hanno sottoscritto il presente accordo, che integra e perfeziona le disposizioni del CIRL quadriennio 2024-2027, già sottoscritto in data 20 novembre 2024.

Delegazione Trattante - Parte Datoriale	nominativo	firma
Regione Veneto – Assessore al Bilancio	Filippo Giacinti Il Delegato Gianni Rossi (come da comunicazione dell'Assessore Giacinti del 27/07/2026)	
UNCEM regionale – Presidente	Ennio Vigne	SOTTOSCRIZIONE IN MODALITÀ VIDEO CONFERENZA CON CONFERMA A REZZO NAIL

Delegazione Trattante - Parte Sindacale	nominativo	firma
FLAI – CGIL segretario regionale	Sebastiano Grosselle	
FAI – CISL segretario regionale	Diego De Bortoli	
UILA – UIL segretario Regionale	Nicola Storti	



Accordo concernente un Addendum di modifica
dell'art. 9 e dell'art. 14 del CIRL-quadriennio 2024-2027
-già sottoscritto in data 20 novembre 2024-

Le parti, con il presente verbale di accordo, sono unanimemente a fornire il seguente addendum di modifica degli articoli 9 e 14 del CIRL del 20/11/2024, nella parte in cui:

- l'art. 9 dispone che *"Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 9 e 50 del C.C.N.L. l'orario di lavoro giornaliero avrà inizio e termine nel momento in cui viene raggiunto il luogo oltre il quale il mezzo di trasporto non può più proseguire e il lavoratore, pertanto, deve procedere a piedi per raggiungere il posto di lavoro.*

E' demandata in sede aziendale la definizione dei termini di decorrenza dell'orario di lavoro in presenza di distanze di percorrenza implicanti significativi trasferimenti, di norma superiori ai 60 minuti complessivi tra andata e ritorno";

e nella parte in cui:

- l'art. 14 dispone che *"I soggetti datori di lavoro, ai sensi dell'art. 54 del C.C.N.L. 09/12/2021 provvedono al trasporto dei lavoratori sul luogo di lavoro laddove la distanza di quest'ultimo sia superiore a 2 chilometri dal "Centro di raccolta".*

Per "centro di raccolta", da individuarsi in sede locale a cura dei soggetti datori di lavoro d'intesa con le Rappresentanze sindacali locali, si intende il sito presso il quale convergono autonomamente i lavoratori e dal quale, in mancanza di mezzi di trasporto datoriali, si applica il conteggio dell'indennità chilometrica spettante per il raggiungimento del cantiere di lavoro a mente dell'art. 54 del C.C.N.L. 09/12/2021.

Rimane tuttavia inteso che nella individuazione dei "Centri di raccolta" vanno salvaguardate e valorizzate, nell'ambito del rispetto di criteri di razionalità ed economicità, le positive esperienze realizzate a livello locale con l'obiettivo di evitare ulteriori disagi ai lavoratori o rilevanti differenze tra gli stessi.

L'indennità di cui al 2° comma del presente articolo non si applica ai lavoratori impiegati nei vivai forestali regionali e nei Centri operativi polifunzionali dovendosi intendere, in tal caso, coincidenti cantiere di lavoro e "Centro di raccolta".

Nei casi in cui la distanza tra il luogo di provenienza del lavoratore ed il cantiere di lavoro sia minore alla distanza che egli dovrebbe coprire per raggiungere il "Centro di raccolta", la indennità chilometrica sarà calcolata con riferimento a tale minor distanza."

3



8e46c923



Addendum di modifica
dell'art. 9 e dell'art. 14 del CIRL -quadriennio 2024-2027 -

Art. 9
Gestione dell'orario di lavoro

Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 9 e 50 del C.C.N.L. è convenzionalmente riconosciuto come orario di lavoro un tempo di percorrenza di 30 minuti giornalieri complessivi dai centri di raccolta/COP ai cantieri e rientro.

E' demandata in sede aziendale la definizione dei termini di decorrenza dell'orario di lavoro in presenza di distanze di percorrenza implicanti significativi trasferimenti, di norma superiori ai 60 minuti complessivi tra andata e ritorno.

L'attività di preparazione dei mezzi, dei materiali, delle attrezzature o ella documentazione di cantiere, di carico e scarico e di vestizione dei DPI, rientra nell'orario di lavoro in quanto funzionale al lavoro nei cantieri.

NOTA A VERBALE all'art. 9 – Gestione dell'orario di lavoro

Le parti si danno atto che la disposizione che precede, inserita come modifica/addendum al CIRL 20.11.2024 è inscindibilmente connessa ad una razionalizzazione e revisione dei COP/centri di raccolta da definire sulla base di intese tra datori di lavoro e OO.SS. territoriali nel rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 54 del CCNL e produrrà effetto a seguito della loro stipulazione.

Art. 14
Indennità chilometrica e mezzi di trasporto

I soggetti datori di lavoro, ai sensi dell'art. 54 del C.C.N.L. 04/12/2025 provvedono al trasporto dei lavoratori sul luogo di lavoro laddove la distanza di quest'ultimo sia superiore a 2 chilometri dal "Centro di raccolta".

Agli incaricati della conduzione dei mezzi aziendali per il trasporto dei lavoratori dai centri di raccolta, COP o luogo ricovero mezzi, ai cantieri, e rientro, è riconosciuta una indennità forfettaria giornaliera di € 2,00 per ogni giorno di effettivo svolgimento dell'attività sopra descritta.

Per "centro di raccolta", da individuarsi in sede locale a cura dei soggetti datori di lavoro d'intesa con le Rappresentanze sindacali locali, si intende il sito presso il quale convergono autonomamente i lavoratori e dal quale, in mancanza di mezzi di trasporto datoriali, si applica il conteggio dell'indennità



chilometrica spettante per il raggiungimento del cantiere di lavoro a mente dell'art. 54 del C.C.N.L. 04/12/2025.

L'indennità di cui al 3° comma del presente articolo non si applica ai lavoratori impiegati nei vivai forestali regionali e nei Centri operativi polifunzionali dovendosi intendere, in tal caso, coincidenti cantieri di lavoro e "Centro di raccolta".

NOTA A VERBALE all'art. 14 – Indennità chilometrica e mezzi di trasporto

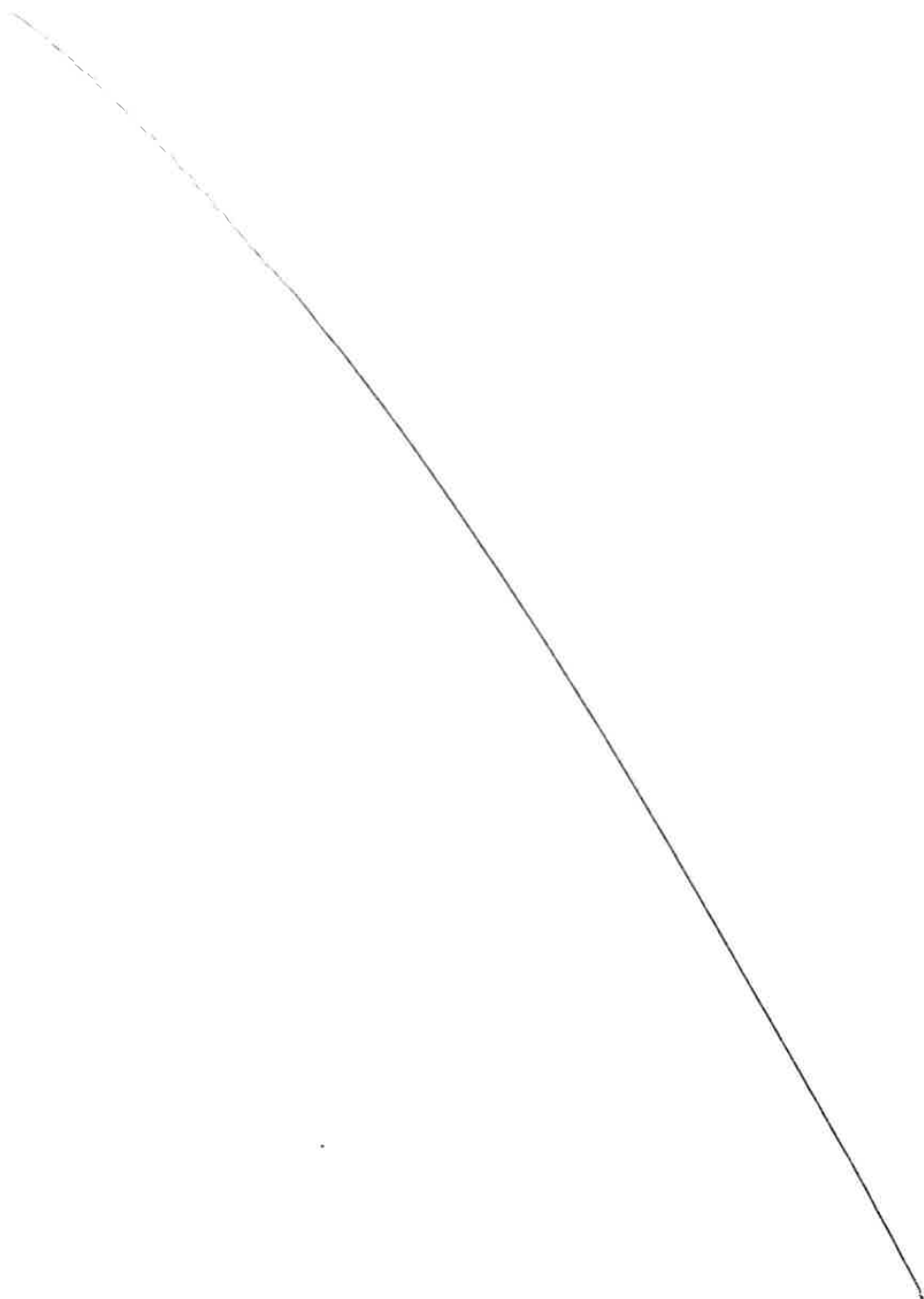
Le parti si danno atto che:

- 1) Ai lavoratori che abitualmente usano il ciclomotore o il motociclo per raggiungere il cantiere di lavoro nel caso spetti loro l'indennità chilometrica di cui al presente articolo, essa sarà calcolata con riferimento ad un terzo del quinto del costo della benzina super; ciò in considerazione del minor consumo rispetto all'utilizzo dell'autovettura.
- 2) Ai fini della applicazione del presente contratto integrativo regionale i "Centri di raccolta" saranno quelli concordati e individuati tra le parti ai sensi della nota a verbale all'articolo 9 di cui sopra.
- 3) Il rimborso chilometrico sarà effettuato, di norma, entro il mese successivo a quello cui si riferisce il viaggio, a seguito di presentazione dei giustificativi di spesa e di apposito rapportino di viaggio sottoscritto dal lavoratore, all'uopo predisposto dagli enti datori di lavoro, vistato dal direttore dei lavori.
- 4) La soluzione individuata per l'indennità chilometrica potrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti per l'individuazione di soluzioni più adeguate alle realtà territoriali e alla natura dei lavori, la cui sede più appropriata viene individuata nell'Osservatorio regionale rispetto al quale si faranno congiuntamente promotrici le parti firmatarie.

* * * * *



21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1



8e46c923

